



*Consiglio Regionale
della Calabria*

**Proposta di legge recante:
“Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio.”.**

I Consiglieri regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Katya Gentile

F.to Gianluca Gallo

**Proposta di legge recante:
“Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio.”.**

Relazione introduttiva

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di regolamentare con maggiore puntualità il settore afferente il pascolo a causa della sempre maggiore presenza di animali che vagano liberamente nei terreni pubblici e privati, senza alcuna identificazione, tutelare il benessere animale e rafforzare, quindi, la tutela delle proprietà dei fondi pubblici e privati, che a seguito dello spopolamento dei territori, dovuto ad una emigrazione in cerca di lavoro, sono oggetto di continue occupazioni abusive.

Il sopra citato obiettivo viene perseguito regolamentando la delimitazione dei terreni a scopo di pascolo, con una semplice e gratuita comunicazione e dichiarazione da parte di chi usa o vorrebbe usare i terreni per pascolo di animali, evitando che questi possano essere abbandonati in modo incontrollato ed abusivo. Nel testo normativo, vengono fissate, inoltre, disposizioni chiare in materia di trasporti di animali con automezzi e regole per l'istallazione o segnalazione della presenza di un recinto ad uso pascolo.

Il testo si compone di undici articoli e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nello specifico:

- l'articolo 1 reca l'oggetto e finalità della proposta di legge regionale;
- l'articolo 2 reca disposizioni in merito all'identificazione degli animali interessati al pascolo;
- l'articolo 3 reca disposizioni in merito alla documentazione di accompagnamento che devono avere i capi trasportati per ragioni di pascolo con gli automezzi;
- l'articolo 4 reca disposizioni in materia di delimitazioni di terreni per scopi di pascolo;
- l'articolo 5 reca disposizioni afferenti l'uso di fabbricati per stalla o ricovero di animali;
- l'articolo 6 fissa i divieti e limiti al pascolo;
- l'articolo 7 reca disposizioni in materia di controlli;
- l'articolo 8 stabilisce le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nella presente proposta di legge;
- l'articolo 9 disciplina le norme transitorie;
- l'articolo 10 demanda alla giunta regionale l'onere di approvazione del regolamento applicativo nel dettaglio delle norme contenute nella presente proposta di legge;
- l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di modifiche di natura meramente ordinamentali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Oggetto e finalità. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
2	Identificazione. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	Documentazione di accompagnamento.	//	//	0,00 €
4	Delimitazioni di terreni per scopi di pascolo	//	//	0,00 €
5	Uso di fabbricati per stalla o ricovero animali	//	//	0,00 €
6	Divieti e limiti al pascolo	//	//	0,00 €
7	Controlli	//	//	0,00 €
8	Sanzioni	//	//	0,00 €
9	Norme transitorie	//	//	0,00 €
10	Regolamento di attuazione	//	//	0,00 €
11	Clausola d'invarianza finanziaria	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri:

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Copertura finanziaria:

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Missione	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Proposta di legge recante: “Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio.”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione ed il pascolo di animali da allevamento nel territorio della Regione Calabria al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili, tutelare le proprietà pubbliche e private e preservare il benessere degli animali.

Art. 2

(Identificazione)

1. Tutti gli animali di cui all'articolo 1 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).

Art. 3

(Documentazione di accompagnamento)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 134/2022, gli animali che per ragioni di pascolo o transumanza sono trasportati con automezzo devono essere muniti di documento di accompagnamento, sul quale deve essere riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.

2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.

Art. 4

(Delimitazioni di terreni per scopi di pascolo)

1. L'esistenza di una recinzione per scopi di pascolo deve essere comunicata al comune mediante l'apposito modello di recinzione per pascolo di seguito “modello RP” allegando idoneo titolo di conduzione del terreno.

2. La realizzazione delle recinzioni deve avvenire previo invio al comune del modello RP allegando idoneo titolo di conduzione del terreno nel rispetto della normativa vigente.

3. Vengono autorizzate le installazioni di recinzioni ad uso pascolo lungo gli argini dei fiumi mediante la presente regolamentazione locale ai sensi della lettera f) dell'articolo 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 5

(Uso di fabbricati per stalla o ricovero animali)

1. I fabbricati utilizzati come stalle o ricovero temporaneo di animali devono avere idonea autorizzazione, concessione o altra formalità prevista dalla legislazione urbanistica che ne consenta l'uso per tale destinazione.

Art. 6

(Divieti e limiti al pascolo)

1. Nel territorio boscato della Regione Calabria il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:

- a) per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
- b) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
- c) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;
- d) agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.

2. Nei boschi vetusti, troppo radi o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il dipartimento regionale competente per materia, può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:

- a) sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento. Il competente dipartimento regionale

competente può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

- b) sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

4. Il pascolo sui terreni del demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10.

5. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 7

(Controlli)

1. I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme contenute dalla presente legge sono effettuati dai vigili urbani, dagli altri agenti e dipendenti comunali secondo i rispettivi ordinamenti, dal personale preposto dalle Aziende sanitarie, nonché dai Carabinieri e, dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza.

2. I controlli possono essere eseguiti d'ufficio, su espressa denuncia o anche su semplice e informale segnalazione.

3. Al fine di acquisire segnalazione di abusi e violazioni della presente legge, i comuni e le Aziende sanitarie dovranno attivare un apposito indirizzo di posta elettronica destinata a tali segnalazioni da pubblicare sul sito ufficiale dell'amministrazione.

Art. 8

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 6 comporta l'applicazione, nei confronti del trasgressore, della sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro per capo. Qualora il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente è disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni dettate dalla presente legge.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 a 1.000,00 euro e la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, qualora il trasgressore non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione. In caso di reiterazione delle violazioni l'importo della sanzione è raddoppiato.

4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono devoluti al comune nel cui territorio si è verificata la violazione.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conduttori di terreni utilizzati per il pascolo devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Trascorso infruttuosamente tale periodo sono applicabili le sanzioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva apposito regolamento di attuazione delle disposizioni ivi previste.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applica quanto previsto nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia - Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e dalla normativa vigente.

Art. 11

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.